

# TI\_GERICHTE 11.2004.16 vom 5. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.16)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.16 du 5 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.16 del 5 novembre 2004

## Regeste

misure a protezione dell'unione coniugale

## Erwägungen

### E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.

### E. 5

Quanto alla figlia maggiorenne S\_\_\_\_\_, il Pretore ha inserito nel bilancio familiare anche il contributo di fr. 1100.– mensili che il padre le versa. Ora, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Il contributo per figli maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC ( Hausheer/Reusser/Geiser , in: Berner Kommentar, n. 51 ad art. 176 CC). Ciò vale anche davanti al giudice della separazione o del divorzio, il quale può fissare contributi solo per figli minorenni. Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momento dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni. Questa Camera ha nondimeno avuto modo di precisare che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/ 2001 del 22 novembre 2001, consid. 2g). E in concreto i genitori risultano perfettamente d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare del contributo. D'altro lato non si scorge il minimo indizio circa eventuali disaccordi della figlia su tale modo di procedere o sull'entità del contributo in suo favore. Dato che il caso è chiaro, nei confronti di S\_\_\_\_\_ si può quindi prescindere da una formale interpellazione nel quadro dell'attuale causa.

### E. 6

L'appellante non censura il contributo alimentare per il figlio \_\_\_\_\_, fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma nel contestare il proprio fabbisogno minimo critica la decisione del primo giudice, che nulla le ha riconosciuto per le spese dell'alloggio, l'importo di fr. 498.– per interessi ipotecari risultando “azzerato dalla quota parte concernente l'alloggio già ricompresa nel fabbisogno dei figli” (circa fr. 300.– per F\_\_\_\_\_ e fr. 200.– per S\_\_\_\_\_). La questione merita dunque di essere approfondita. a) Nel caso di F\_\_\_\_\_, il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1755.– mensili indicato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nella tabella dell'edizione 2003 (in:www. ajb.zh.ch) per un figlio fra i 13 e 18 anni che vive insieme con un fratello o una sorella nella medesima

economia domestica. A ragione, la figlia S \_\_\_\_\_ a vivendo anch'essa con la madre e beneficiando di un contributo di mantenimento. E siccome la madre, come si vedrà in appresso (consid. 11c), è tenuta a lavorare a metà tempo dal settembre del 2004 fino al marzo del 2005 e al 100% dopo di allora, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005 la metà della cura e educazione va prestata in natura, ma nulla più in seguito (principio definito "corretto" dal Tribunale federale: 5C.32/ 2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Il fabbisogno del figlio ascende pertanto a fr. 1510.– mensili fino al 30 settembre 2004, a fr. 1633.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1755.– mensili dopo di allora. b) Per quanto riguarda il costo dell'alloggio, nel fabbisogno in denaro del figlio non va inserito dipoi il valore medio previsto dalle citate raccomandazioni, bensì una quota della somma pagata dal genitore affidatario. In concreto il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli assomma a complessivi

## **E. 7**

/

## **E. 12**

Quanto alla limitazione del contributo alimentare nel tempo, giovi rammentare che l'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo, e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante una procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Häsenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 2 ad art. 163; Werro , Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag. 205; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 163 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3 a edizione, n. 6 e 53 ad art. 163 CC). Durante una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF 1996 pag. 150 con riferimenti; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht , Basilea 2000, n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro , op. cit., n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva , Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n. 976). A ragione quindi il Pretore si è dipartito da tali premesse. Il Tribunale federale ha nondimeno avuto modo di precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione dei coniugi, per decidere sull'eventuale contributo alimentare occorre far capo – già in costanza di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67 consid. 4a). Ora, se da un lato ciò significa che, oltre ai parametri posti dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice si atterrà a quelli elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, valutando la situazione in base alla regola per cui ogni coniuge va incoraggiato, per quanto possibile, ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica ( clean break : sentenza del Tribunale federale 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1, pubblicata in: FamPra.ch 2004 pag. 402), dall'altro ciò ancora non significa che il riparto a metà dell'eccedenza non sia più applicabile, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio sussiste il dovere di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC). La limitazione della durata contributo alimentare prevista dal Pretore non può dunque essere condivisa, poiché l'inizio dell'attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere l'obbligo contributivo del marito, ma aumenta soltanto il reddito familiare, sicché per determinare il contributo occorre procedere

in base all'usuale calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza. Si aggiunga infine che, dandosi un matrimonio di lunga durata (come in concreto), nella determinazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio occorre tenere conto del fatto che i coniugi hanno diritto di conservare il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 1c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).

### E. 13

659.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—  
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.— fabbisogno in denaro  
del figlio fr. 1 435.— fr. 9 231.— mensili  
eccedenza fr. 4 428.■ mensili metà  
eccedenza fr. 2 214.■ mensili Il marito può  
conservare per sé: fr. 4500.— + fr. 2214.— = fr. 6 714.■  
mensili, deve versare alla moglie: fr. 3296.— + fr. 2214 ./ fr. 748.— =  
fr. 4 762.■ mensili, arrotondati a fr. 4 760.—  
mensili e al figlio fr. 1 435.— mensili . Periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005  
(istante con attività lucrativa a metà tempo e conseguente maggior fabbisogno in denaro del  
figlio) reddito del marito fr. 12 911.— reddito della  
moglie fr. 2 288.— fr.

### E. 15

199.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—  
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.— fabbisogno in denaro  
del figlio fr. 1 558.— fr. 9 429.— mensili.  
eccedenza fr. 5 845.■ mensili metà  
eccedenza fr. 2 922.50 mensili Il marito può  
conservare per sé: fr. 4500.— + fr. 2922.50 = fr. 7 422.50  
mensili, deve versare alla moglie: fr. 3296.— + fr. 2922.50 ./ fr. 2288.— =  
fr. 3 930.50 mensili, arrotondati a fr. 3 930.—  
mensili e al figlio fr. 1 558.— mensili,  
arrotondati a fr. 1 560.— mensili. Dal 1° aprile  
2005 in poi (istante con attività lucrativa a tempo pieno e conseguente maggior fabbisogno  
in denaro del figlio) reddito del marito fr. 12 911.—  
reddito della moglie fr. 4 248.— fr.

### E. 17

159.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—  
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.— fabbisogno in denaro  
del figlio fr. 1 680.— fr. 9 476.— mensili.  
eccedenza fr. 7 683.■ mensili metà  
eccedenza fr. 3 841.50 mensili Il marito può  
conservare per sé: fr. 4500.— + fr. 3841.50 = fr. 8 341.50  
mensili, deve versare alla moglie: fr. 3296.— + fr. 3841.50 ./ fr. 4248.— =  
fr. 2 889.50 mensili, arrotondati a fr. 2 890.—  
mensili e al figlio fr. 1 680.— mensili. In  
materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minore, il principio inquisitorio  
illimitato (sopra, consid. 1). Le domande di giudizio non vincolando il tribunale, la sentenza

impugnata va riformata secondo le risultanze sopra esposte. Quanto al contributo alimentare per l'istante, vale il principio dispositivo. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono correlate a un contributo per il figlio di fr. 1400.– mensili, palesemente insufficiente. Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del contributo per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato. 14. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per il figlio (in forza però del principio inquisitorio illimitato applicato da questa Camera) e sulla durata del contributo in suo favore dopo il 31 marzo 2005, ma soccombe sull'entità del contributo medesimo. Nel complesso, si giustifica pertanto di addebitarle equitativamente un terzo degli oneri processuali e di assegnarle un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo sulle spese le ripetibili di prima sede può invece rimanere immutato, l'esito dell'attuale giudizio non influenzando apprezzabilmente né sugli oneri processuali (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1.4. AO 1 è tenuto a versare alla moglie per il figlio F \_\_\_\_\_, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, incluso l'assegno familiare: fr. 1435.– mensili dal 1° febbraio al 30 settembre 2004, fr. 1560.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e fr. 1680.– mensili dopo di allora. 1.5 AO 1 è tenuto a versare alla moglie AP 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 4760.– mensili dal 1° febbraio al 30 settembre 2004, fr. 3930.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e fr. 2890.– mensili dopo di allora. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata – compresi i lemmi dei dispositivi 1.4. e 1.5. – è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.– b) spese fr. 50.– fr. 850.– da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di AP 1 e per due terzi a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: ; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.